

REGOLAMENTO (CEE) N 2391/89 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1989

che stabilisce le definizioni di taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/89 ⁽⁴⁾ ha sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci la quale soddisfa nello stesso tempo i requisiti della tariffa doganale comune e quelli delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare secondo la terminologia della nomenclatura combinata le designazioni delle merci e i numeri della tariffa che figurano nel regolamento (CEE) n. 339/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 et 2204, originari dei paesi terzi ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2047/89 ⁽⁶⁾;

considerando che, per maggior chiarezza, in seguito alle modifiche sostanziali subentrate in materia è opportuno procedere alla codificazione del regolamento citato;

considerando che le definizioni di una parte dei prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere applicate soltanto a prodotti ottenuti nella Comunità; che è pertanto necessario definire i corrispondenti prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che le definizioni dei prodotti originari dei paesi terzi che formano oggetto del presente regolamento, devono per quanto possibile, essere vicine alle definizioni dei prodotti comunitari,

Articolo 1

Il presente regolamento concerne taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) mosto di uve fresche mutizzato con alcole: il prodotto
 - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 12% vol e inferiore a 15% vol, e
 - ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino al mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5% vol proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino ammesse nel paese terzo d'origine;
- b) mosto di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato:
 - ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve, effettuata con qualsiasi metodo autorizzato dalle disposizioni del paese terzo d'origine e non vietato dalla regolamentazione comunitaria escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20° C dal refrattometro, utilizzato secondo il metodo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 ⁽⁷⁾, non sia inferiore a 50,9% vol.
 - proveniente esclusivamente dalle varietà di uva da vino ammesse nel paese terzo d'origine, e
 - ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo stabilito dal paese terzo d'origine per l'elaborazione di vini i destinati al consumo umano diretto; tale titolo non può essere inferiore a 8,5% vol.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol;

- c) mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido non caramellizzato:
 - ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve, effettuata con qualsiasi metodo autorizzato dalle disposizioni del paese terzo d'origine e non

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 57.

⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 41.